




Venezia 7 ottobre 2021

## LAVORATORI FRAGILI ASSENZE E LAVORO AGILE



Tutela  
Lavoratore Fragile  
Covid-19

È stata **prorogata al 31 dicembre 2021 l'equiparazione delle assenze per malattia dei lavoratori fragili**, che non possono svolgere lavoro agile, a ricoveri in ospedale e loro conseguente esclusione dal periodo di comporto.

Inoltre, è stata **prorogata sempre al 31 dicembre 2021 lo svolgimento della prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile per i lavoratori fragili**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le previsioni riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

La fonte è l'introduzione del nuovo articolo 2-ter con la legge 24 settembre 2021, n. 133 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicata il 1° ottobre in Gazzetta Ufficiale.

La norma originaria era contenuta nell'articolo 26 comma 2 del "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020). La previsione delle assenze equiparate al ricovero era poi stata estesa dal "Decreto sostegni" (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) al 30 giugno 2021, con l'introduzione della clausola dell'impossibilità di svolgere il lavoro agile. Mentre lo svolgimento "di norma" della prestazione lavorativa in modalità agile era da ultimo stato definito sino al 31 ottobre 2021 con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*